TRIBUNALE DI PAVIA

- SEZIONE LAVORO -REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE, in funzione di Giudice del Lavoro

a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza, nella causa n. 791/2014 RG

promossa da

elettivamente

domiciliato in Pavia, Via Rolla n. 3, presso la CISL di Pavia, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv.ti Alberto Guariso e Marta Lavanna, giusta procura a margine del ricorso introduttivo ricorrente

contro 🛫

COMUNE DI GAMBOLO'

resistente contumace

e contro

Sociale Previdenza della Nazionale Istituto INPS 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Pavia, Viale Cesare Battisti n. 23/25, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Demaestri, per procura generale alle liti del 23.12.2012 resistente

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente, residente nel Comune di Gambolò, è cittadino italiano dal luglio 2012 (doc. 1 fascicolo ricorrente) ed è stato, in precedenza, quantomeno dal 2004, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo.

Lo stesso è padre di tre figlie minorenni e deduce di aver presentato domanda di concessione dell'assegno per il nucleo familiare numeroso negli anni 2010, 2011 e 2012, in quanto titolare di risorse inferiori ai limiti di reddito annualmente stabiliti dall'INPS (doc. 3 fascicolo ricorrente).

In data 28.10.2010, il Comune di Gambolò inviava missiva al ricorrente comunicando che: "in merito alla Sua domanda, Le facciamo presente che ancora oggi i cittadini extracomunitari, a prescindere dal possesso o meno del permesso/carta di soggiorno, non possono beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare concesso dal Comune. L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successivamente il decreto 21 dicembre 2000, n. 452, prevedevano la concessione del suddetto assegno ai soli cittadini italiani residenti. Successivamente, l'art. 2, comma 2, del decreto 25 maggio 2001, n. 337, ha esteso la possibilità di usufruire del beneficio in oggetto anche ai cittadini comunitari residenti nel territorio italiano, ma non ai cittadini extracomunitari ..." (doc. 4 fascicolo ricorrente).

Successivamente, con missiva del 20.09.2011, il Comune di Gambolò nuovamente comunicava al ricorrente che: "in merito alla Sua domanda, Le facciamo presente che ancora oggi i cittadini extracomunitari, a prescindere dal possesso o meno del permesso/carta di soggiorno, non possono beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare concesso dal Comune. L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. successivamente il decreto 21 dicembre 2000, n. 452, prevedevano la concessione del suddetto assegno ai soli cittadini italiani residenti. Successivamente, l'art. 2, comma 2, del decreto 25 maggio 2001, n. 337, ha esteso la possibilità di usufruire del beneficio in oggetto anche ai cittadini comunitari residenti nel territorio italiano, ma non ai cittadini extracomunitari..." (doc. 5 fascicolo ricorrente).

Quanto alla domanda del ricorrente relativa all'anno 2012, lo stesso riceveva bonifico dall'INPS per il solo importo di Euro 880,30, con causale indicante il "periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012" (doc. 6

fascicolo ricorrente).

Il ricorrente chiede, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "previa eventuale disapplicazione dell'art. 65 L. 448/68 nella parte in cui (nella versione antecedente la modifica di cui alla L. 97/13) sottoponendo la concessione dell'"assegno ai nuclei famigliari con almeno 3 figli" al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, nega detto assegno ai titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS e dal Comune di Gambolò, nelle rispettive competenze, consistente quanto al Comune di Gambolò nel non aver trasmesso il nominativo del ricorrente come avente diritto all'assegno per gli anni 2010 e 2011 e per il primo semestre 2012 e quanto all'INPS nell'aver indotto il Comune convenuto a negare il diritto in questione; b) ordinare all'INPS e al Comune di Gambolò, nelle rispettive qualità e competenze, di cessare la condotta discriminatoria di cui sopra e pertanto: ordinare al Comune di trasmettere i dati del ricorrente come avente diritto all'assegno per gli anni 2010 e 2011 e per il primo semestre 2012; condannare l'INPS a pagare al ricorrente l'assegno mensile di cui sopra per la somma



complessiva mançante di Euro 4.281,87. Con interessi legali calcolati sulle singole scadenze in base alle scansioni temporali di cui al DM 452/2000, art. 20".

Non si costituiva in giudizio il Comune di Gambolò, che rimaneva

contumace.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'INPS, chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, anche per intervenuta decadenza, nonché la declaratoria della carenza di legittimazione passiva; nel merito, il rigetto del ricorso.

Occorre, preliminarmente, riepilogare il quadro normativo di riferimento che disciplina l'istituto normativo oggetto della presente causa.

L'art. 65 della Legge 448/1998, nella sua attuale formulazione, rubricato "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori", prevede: "1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne renderanno nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo le modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione...".

Per inciso, l'art. 80, comma 5, della Legge 388/2000 ha esteso il diritto di beneficiare dell'assegno oggetto di causa anche nei confronti dei

nuclei familiari composti da cittadini comunitari.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.M. 452/2000, "il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1 gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato ...".

Ai sensi del successivo art. 16, comma 1, "la domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in



cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio".

Pertanto, alla luce delle disposizioni normative in esame, l'assegno relativo è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai Comuni e viene corrisposto per 13 mensilità. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. L'INPS provvede, quindi, al pagamento in unica soluzione dell'assegno, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune.

Con circolare n. 9 del 22.01.2010 (doc. 7 fascicolo ricorrenti), l'INPS ha riconosciuto anche ai cittadini di Paesi terzi, titolari dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria, il diritto di accedere alla prestazione oggetto di causa, ai sensi dell'art. 27, D. Lgs. 251/2007, normativa che, recependo la direttiva CE 2004/83, ha previsto il diritto di tali soggetti di godere del medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

L'art. 13, comma 1, della Legge Europea 2013 (Legge 97/2013, entrata in vigore in data 04.09.2013), alle parole "cittadini italiani residenti", contenute all'art. 65, comma 1, della Legge 448/1998, ha sostituito le seguenti parole "cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente".

Con tale disposizione normativa, dunque, il diritto all'assegno per le famiglie numerose è stato previsto anche per i cittadini extracomunitari, soggiornanti di lungo periodo.

Il comma 2 del medesimo art. 13 della disposizione normativa in esame ha, inoltre, previsto una copertura finanziaria unicamente per il periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2013.

Con circolare n. 5215 del 07.11.2013 indirizzata all'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha riconosciuto che la disposizione normativa di cui all'art. 13, Legge 97/2013, costituisce mera trasposizione di una disposizione comunitaria già efficace; del resto, la circolare ha affermato che la "retroattività" della norma deve tenere conto del comma 2 dell'art. 13, che prevede la copertura finanziaria solo per il secondo semestre del 2013 (doc. 12 fascicolo ricorrenti).

Oggetto del contendere, dunque, risulta la mancata erogazione dell'assegno per famiglie numerose in favore del ricorrente per gli anni 2010 e 2011, nonché per il primo semestre dell'anno 2012.

Occorre, a questo punto, ripercorrere gli esiti normativi e giurisprudenziali sviluppatisi prima dell'entrata in vigore della Legge 97/2013 (settembre 2013), al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea.



Orbene, l'art. 11, comma 1, della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi, che siano soggiornanti di lungo periodo, prevede che: "il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda ... d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale". Il successivo comma 4 prevede, invece, che: "gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali".

Il tredicesimo considerando della direttiva precisa, poi, che: "con riferimento all'assistenza sociale, la possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l'assistenza parentale e l'assistenza a lungo termine".

Il legislatore italiano non ha introdotto le limitazioni che l'art. 11,

comma 4, della Direttiva, consentiva.

La Direttiva in parola è stata, infatti, trasposta nell'ordinamento interno con il D. Lgs. 3/2007, che ha introdotto delle modificazioni nel D. Lgs.

286/1998.

Con l'art. 9, comma 12, lett. c), il D. Lgs. 286/1998, nella sua nuova formulazione, è stato, quindi, previsto che: "oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può: ... c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale

Per inciso, nessun dubbio può sorgere sulla qualificazione dell'assegno

per i nuclei familiari numerosi come prestazione essenziale.

La Legge quadro 328/2000, infatti, all'art. 22, individua tra le aree degli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi: le misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito (art. 22, lett. a)); nonché-le misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'art. 16, della stessa Legge quadro (art. 22, lett. d)).

L'art. 16, citato, della Legge quadro, al comma 3, prevede che: "nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità: a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli artt. 65 e 66 L. 23.12.1998, n. 448".

Pertanto, anche l'assegno ex art. 65, oggetto di causa, costituisce una prestazione essenziale, secondo la lettera della legge.



Del resto, la Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione, 24.04.2012, causa C-571/10, Kamberaj), ha affermato che: "dal momento che l'integrazione di cittadini dei paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri ed il diritto di tali cittadini al beneficio della parità di trattamento nei settori elencati all'art. 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 costituiscono la regola generale, la deroga prevista al paragrafo 4 di tale articolo deve essere interpretata restrittivamente (punto 86)"; tale deroga, inoltre, può essere invocata: "unicamente qualora gli organi competenti dello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersi della deroga suddetta".

Ancora, l'art. 8 del Trattato UE riconosce i diritti, le libertà ed i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali adottata il 12.12.2007. Al suo art. 34 è riconosciuto, in conformità al diritto dell'Unione, il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale ed ai benefici sociali a chiunque risieda o si sposti all'interno dei suoi Stati membri, nonché il diritto all'assistenza volta a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che

non dispongono di risorse sufficienti.

L'assegno per le famiglie numerose persegue, quindi, le finalità enunciate nell'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Inoltre, l'art. 65 dell'Accordo Euromediterraneo con il Marocco (rilevato che il ricorrente era cittadino marocchino) firmato a Bruxelles in data 26.02.1996 prevede che "i lavoratori di cittadinanza marocchina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di ogni discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati". Il secondo comma precisa che la locuzione "previdenza sociale" copre gli aspetti della previdenza sociale che concernono "le prestazioni relative alla malattia e alla maternità, all'invalidità, le prestazioni di vecchiaia e per i superstiti, i benefici relativi agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, al decesso, le prestazioni relative alla disoccupazione e quelle familiari".

Come sostenuto dalla Corte di Giustizia, 02.03.1999, causa C-146/96, "le norme dell'Accordo Euromediterraneo tra l'Unione Europea ed il Marocco fondano posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al aiudice nazionale".

Peraltro, il noto principio dell'interpretazione conforme esprime l'obbligo per il giudice nazionale di prendere in considerazione tutte le norme del diritto interno ed utilizzare tutti i metodi di interpretazione possibili, al fine di addivenire ad un risultato conforme a quello voluto dall'ordinamento comunitario: tale principio discende dal principio di leale collaborazione tra gli organi e gli Stati dell'Unione europea.

Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, consegue che una interpretazione del combinato disposto degli artt. 65 Legge 448/1998 ed



80, comma 5, Legge 388/2000, che escluda dal beneficio della concessione dell'assegno per i nuclei familiari numerosi i cittadini non comunitari lungo soggiornanti nel territorio dello Stato, si porrebbe in contrasto non solo con le norme comunitarie (art. 11 della Direttiva 2003/109/CE), ma anche con la disciplina interna che le ha trasposte (art. 9, comma 12, lett. c), del D. Lgs. 286/1998, così come modificato dal D. Lgs. 3/2007).

La mancata concessione dell'assegno costituisce, dunque, violazione anche dell'art. 43, D. Lgs. 286/1998, commi 1 2 lett. c), nonché dell'art. 2, D. Lgs. 215/2003, di applicazione della direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento tra le persone,

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

La mancata concessione dell'assegno per i nuclei familiari numerosi in favore dei soggiornanti di lungo periodo costituisce, dunque, discriminazione, nell'accezione comunemente recepita dall'ordinamento italiano e comunitario, trattandosi di una condizione di svantaggio (mancata concessione dell'assegno), connessa ad uno dei fattori vietati (la cittadinanza), che si verifica in uno dei campi nei quali il principio di parità di trattamento è operante (il campo delle prestazioni

assistenziali).

Infatti, ai sensi dell'art. 43, secondo comma, D. Lgs. 286/1998, "costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizione di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica".

Deve essere osservato che tale norma riprende la nozione di derivazione comunitaria che censura una disposizione, un criterio o una prassi che, apparentemente neutri, determinino di fatto nelle persone cui sia riferibile uno dei motivi tipizzati, cioè una posizione di particolare

svantaggio.

Pertanto, secondo la interpretazione offerta anche dalla giurisprudenza comunitaria, a rilevare è unicamente l'effetto pregiudizievole che discende da atti e comportamenti, a prescindere dalla motivazione e dalla intenzione. Ci si riferisce, dunque, ad una nozione meramente oggettiva della discriminazione, che attribuisce rilevanza decisiva al risultato delle azioni, e non considera né la motivazione, né le intenzioni di chi adotti le predette azioni.

La rimozione della predetta discriminazione non può che comportare alla attribuzione, in favore degli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, dell'assegno per i nuclei familiari numerosi non erogato anche



con riferimento a semestri precedenti il secondo semestre dell'anno 2013, nella misura prevista ex lege.

Giova precisare che in questo senso si è espressa la giurisprudenza di merito (cfr., in particolare, ordinanza del 20.02.2014, Tribunale Alessandria nella causa RG 100/2013; nonché ordinanza n. 46/2014 del Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, che hanno accertato il carattere discriminatorio nella mancata erogazione ai ricorrenti, da parte dei convenuti Comune e INPS, dell'assegno per i nuclei familiari numerosi, con specifico riferimento al primo semestre 2013; cfr., altresì, tra le altre, ordinanze del 23.02.2013 emessa dal Tribunale di Tortona; del 24.01.2013 emessa dal Tribunale di Venezia; sentenzà n. 564/2012 emessa in data 17.10.2012, dal Tribunale di Verona, in relazione a semestri precedenti).

Quanto alla legittimazione passiva, si rileva che l'art. 14, D.M. 452/2000 e l'art. 65 Legge 448/1998, come più sopra anticipato, prevedono che l'assegno per i nuclei familiari numerosi sia concesso dall'Amministrazione comunale e che il pagamento dell'assegno venga effettuato dall'INPS.

Ai sensi dell'art. 19, D.M. 452/2000, "1. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della Legge n. 448 del 1998 non costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali o dall'INPS ... 2. L'assegno di cui all'art. 66 della legge n. 448 del 1998 non spetta se è stato concesso, per lo stesso eventò, l'assegno di cui all'art. 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999; qualora l'assegno di cui al citato articolo 66 sia stato concesso, l'INPS sospende il procedimento di erogazione dandone segnalazione al comune per l'adozione del conseguente provvedimento di revoca".

Ne consegue, pertanto, che l'INPS non è solo l'Ente che si occupa materialmente del pagamento dell'assegno, ma risulta anche il soggetto cui è demandato l'accertamento di un eventuale cumulo con altri benefici, previa segnalazione al Comune dell'eventuale incompatibilità verificatasi, affinche il Comune provveda alla sua revoca.

Per inciso, in questo senso si è espressa la giurisprudenza di merito (con le ordinanze sopra elencate, oltre altre), ed in particolare la Corte di Appello di Torino – Sezione Lavoro, con la sentenza del 22.01.2014, nella causa R.G. 635/2013.

Per questi motivi, deve essere dichiarata la legittimazione passiva anche dell'INPS, per quanto di rispettiva competenza.

Deve essere ulteriormente rilevato quanto segue. L'art. 80, comma 9, della Legge 388/2000 prevede che: "le disposizioni di cui all'art. 65 L. 448/1998 si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con tre figli minori che



ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione".

L'art. 16 del Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 21.12.2000, n. 452, recante il Regolamento in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare stabilisce che: "la domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio". Il ricorrente non ha prodotto nessuna delle domande presentate al fine di ottenere la corresponsione dell'assegno oggetto di causa.

Si rileva, tuttavia, che con riferimento agli anni 2010 e 2011 il deposito di tali domande può essere presunto, attesa la risposta – negativa – fornita dal Comune di Gambolò rispettivamente in data 28.10.2010 (doc. 4 fascicolo ricorrente) ed in data 20.09.2011 (doc. 5 fascicolo ricorrente).

Anche con riferimento al primo semestre dell'anno 2012, il deposito della relativa domanda può essere presunto, atteso che il relativo assegno è stato corrisposto, anche se con esclusivo riferimento al secondo semestre dell'anno 2012.

Deduce l'INPS l'improponibilità delle domande avversarie, in quanto alcuna domanda sarebbe stata dal ricorrente mai presentata all'INPS.

Tale eccezione non può trovare accoglimento, in quanto, ai sensi della normativa in vigore sopra meglio descritta, la domanda per l'assegno per il nucleo familiare deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei genitori per ogni anno solare.

Alcuna domanda amministrativa deve, pertanto, essere presentata all'INPS.

Per quanto attiene il termine prescrizionale, sostiene l'INPS che il ricorrente sarebbe decaduto dal proporre l'azione, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 639/1970.

Il terzo comma dell'art. 47, D.P.R. 639/1970 prevede che: "per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".

Il comma 2 della disposizione normativa in esame statuisce che: "per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta prestazione".



Sul punto deve, tuttavia, essere precisato che l'atto introduttivo del giudizio è una azione civile contro la discriminazione ex artt. 28, D. Lgs. 150/2011 e 44 TU immigrazione, regolato appunto dall'art. 28 del predetto D. Lgs. 150/2011, disposizione legislativa che non risulta subordinata al previo esperimento del procedimento amministrativo. Tanto più che, nel caso di specie, come sopra rilevato, la domanda di corresponsione dell'assegno deve essere presentata al Comune di residenza ed in questo caso è stato proprio il Comune di residenza a rigettare la domanda presentata dal ricorrente.

Peraltro, come più sopra evidenziato, alcun procedimento amministrativo avanti all'INPS deve essere instaurato, in quanto l'interessato ha unicamente l'onere di depositare la propria domanda di corresponsione dell'assegno presso il proprio Comune di residenza.

Pertanto, si ritiene che il termine decadenziale di cui all'art. 47, D.P.R. 639/1970, non possa essere applicato alla fattispecie in esame.

In ragione di quanto sopra esposto, in accoglimento della domanda del ricorrente, le parti convenute dovranno, pertanto, per quanto di rispettiva competenza, versare al ricorrente gli importi previsti ex lege, oltre interessi dal dovuto al saldo, con riferimento agli anni 2010 e 2011, nonché con riferimento al primo semestre dell'anno 2012.

In questo senso si è espressa la giurisprudenza di merito, con numerose ordinanze, tra le quali, oltre a quelle sopra elencate, ordinanza del 02.09.2013, emessa dal Tribunale di Milano, nella causa R.G. 10324/2013; ordinanza del 23.02.2013, emessa dal Tribunale di Tortona; ordinanza del 02.05.2013, emessa dal Tribunale di Alessandria nel procedimento R.G. 631/2012.

Spese compensate, in considerazione della natura della causa e dell'attività processuale complessivamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

accerta e dichiara il diritto del ricorrente, a percepire l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli, con riferimento agli anni 2010 e 2011, nonché con riferimento al primo semestre dell'anno 2012;

per l'effetto, condanna il Comune di Gambolò, in persona del Sindaco pro tempore, e l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuno per quanto di propria competenza, a corrispondere al ricorrente gli importi ex lege previsti, dovuti a titolo di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli, oltre interessi dal dovuto al saldo; spese compensate.

Così deciso in Pavia, il 22 luglio 2014.

Il Giudice dott.ssa Paola Filippini



Copia conforme all'on male Pavis, 7 960 2014

Assistente Sied -- in Patriția Pero...



Pagina 10